



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 08/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 21/02/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo riferito al 31/12/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.554,14, di cui € 191,25 per spese di istruttoria, € 523,75 per commissioni rete distributiva, € 779,73 per costi assicurativi rischio impiego e € 59,41 per costi assicurativi rischio vita;
- le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa;
- la refusione delle spese della procedura;
- gli interessi legali, dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata a titolo di "commissioni rete distributiva" non maturate e la congruità dell'importo di € 464,37 rimborsato dopo la proposizione del ricorso a titolo di "oneri assicurativi" non maturati, calcolati applicando i criteri indicati in contratto (espressamente accettati dal cliente al momento della sottoscrizione) e nel connesso "piano annuale di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso”, in linea con la giurisprudenza dell’Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16); precisa che l’importo retrocesso a titolo di *“Commissioni Rete Distributiva”* corrisponde a quello risultante dal predetto *“Piano annuale”* per la mensilità successiva a quella di estinzione, mentre l’importo retrocesso a titolo di *“Oneri assicurativi”* corrisponde a quello risultante dal predetto *“Piano annuale”* per la mensilità di estinzione;

- l’avvenuto rimborso di € 20,00 per spese della procedura;
- che l’unica voce di costo indicata in contratto come non rimborsabile sono le spese di istruttoria, di natura *up-front*; solleva poi diverse criticità in ordine alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19; ritiene in ogni caso che gli orientamenti delineatisi con la cd. Sentenza *“Lexitor”* non siano applicabili ai contratti già estinti prima della comunicazione della Banca d’Italia del 4/12/2019;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che manca la documentazione che ne comprovi il pagamento e che il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Chiede pertanto

in relazione all’istanza di rimborso degli oneri assicurativi non maturati

- di dichiarare la cessazione materia del contendere;

in relazione a tutte le altre richieste

- di respingere ogni pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l’opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una*



direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Venendo al merito del ricorso, il Collegio rileva la natura recurring di spese istruttoria (comprendente anche di costi legati alla fase di esecuzione del contratto) e di una quota parte (60%) della commissione rete distributiva, entrambe volte a remunerare attività destinate a svolgersi lungo l’arco temporale di attuazione del rapporto; in particolare, la retrocessione della seconda voce di costo citata può avvenire secondo criterio contrattuale, constando in atti il piano annuale di rimborso sottoscritto dal ricorrente.

Natura *up front* compete invece alle una componente delle commissioni rete distributiva pari al 40%., in quanto riferita ad attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionamento del rapporto.

Con riferimento agli oneri assicurativi, l’intermediario ha prodotto evidenza di un bonifico dell’importo di € 484,37, predisposto a favore del ricorrente a titolo di rimborso degli oneri assicurativi, comprensivo di € 20,00 per spese della procedura.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, inclusi quelli riferiti agli oneri assicurativi secondo criterio contrattuale, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	69
rate residue	51

TAN ▶	5,98%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	42,50%
- in proporzione alla quota	20,32%

n/c		importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (recurring)	€ 450,00	€ 191,25	€ 91,42			€ 191,25
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 60% (recurring)	€ 1.036,80	€ 440,64	€ 210,63	€ 210,65	€ 210,65	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 40% (up front)	€ 691,20	€ 293,76	€ 140,42			€ 140,42
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.974,35	€ 839,10	€ 401,10	€ 464,37	€ 464,37	€ 0,00
<input type="radio"/>							€ 0,00
<input type="radio"/>							€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 331,67
interessi legali	si

Non è accoglibile la domanda diretta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 331,67, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI